

Codice A1814B

D.D. 8 luglio 2026, n. 1313

Pratica AL-OC-2605. Concessione demaniale in sanatoria per utilizzo pertinenza idraulica di mq. 3.120,00 ad uso agricolo, in sponda destra del fiume Bormida, in comune di Castellazzo Bormida (AL). Deposito cauzionale. Accertamento di € 262,00 (Cap. 64730/2026) e Impegno di € 262,00 (Cap. 442030/2026). Richiedente: Azienda Agricola Pellati Eugenio (codice soggetto 397815).



ATTO DD 1313/A1814B/2026

DEL 08/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Pratica AL-OC-2605. Concessione demaniale in sanatoria per utilizzo pertinenza idraulica di mq. 3.120,00 ad uso agricolo, in sponda destra del fiume Bormida, in comune di Castellazzo Bormida (AL). Deposito cauzionale. Accertamento di € 262,00 (Cap. 64730/2026) e Impegno di € 262,00 (Cap. 442030/2026). Richiedente: Azienda Agricola Pellati Eugenio (codice soggetto 397815).

Con nota prot. n. 21064 del 05/05/2026, il Sig. Pellati Eugenio, in qualità di titolare dell'omonima Azienda Agricola, avente sede in Alessandria (AL), Fraz. Casabagliano, Via Monaca n. 6, P. IVA 01766150062, ha presentato domanda di concessione demaniale in sanatoria per utilizzo di pertinenza idraulica di mq. 3.120,00, ad uso agricolo, in sponda destra del fiume Bormida, in comune di Castellazzo Bormida (AL).

Il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R (di seguito "regolamento"), ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile, ed ha avviato il procedimento e inviato l'avviso di presentazione della domanda all'albo pretorio telematico del comune di Castellazzo Bormida, con nota prot. n. 22948 del 15/05/2026.

Con nota prot. n. 22953 del 15/05/2026 il medesimo avviso è stato inoltrato al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per consentire, entro trenta giorni dalla pubblicazione, di eventuali domande concorrenti. Decorsi i termini di cui sopra non sono pervenute al Settore domande concorrenti.

Considerato che l'Azienda Agricola Pellati Eugenio ha utilizzato senza titolo l'area per la quale ha chiesto la regolarizzazione, come stabilito dal c. 4 dell'art. 1-bis della l.r. 12/2004, la stessa è tenuta a corrispondere un indennizzo pari all'importo del canone, come quantificato nella Tabella A allegata alla l.r. 19/2018, maggiorato del 30% (maggiorazione applicabile dall'entrata in vigore della l.r. n. 7/2020, che ha introdotto l'art. 1-bis di cui sopra), per un importo complessivo di euro 1.535,00 a titolo di indennizzo extracontrattuale per l'occupazione senza titolo, per i dieci anni precedenti (2016-2025), salvo determinazioni differenti circa l'effettivo utilizzo.

Ai sensi dell'art. 1-bis della l.r. 12/2004, in caso di mancato pagamento dell'indennizzo dovuto si procederà alla riscossione coattiva degli importi.

Acquisito il nulla osta idraulico PIAL4219 rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, Ufficio Operativo di Alessandria (di seguito AIPo), pervenuto in data 29/05/2026, ns. prot. n. 25020, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente le prescrizioni cui il concessionario dovrà attenersi.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è possibile rilasciare la concessione per anni 9 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare ed a versare il canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione nell'esercizio 2026, entro trenta giorni dalla richiesta, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento.

Il canone annuo è determinato in Euro 131,00 (centotrentuno/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 2656 del 12.12.2024.

In data 20/05/2026, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari a € 150,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, associate all'accertamento contabile 519/2026 sul capitolo 31225.

Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del regolamento può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte.

Preso atto che l'Azienda Agricola Pellati Eugenio (codice soggetto 397815) ha scelto di eseguire il versamento del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPA.

Verificato che l'Azienda Agricola Pellati Eugenio (codice soggetto 397815) deve corrispondere l'importo totale di Euro 1.928,00 (millenovecentoventotto/00), di cui:

- Euro 262,00 dovuti a titolo di deposito cauzionale;
- Euro 131,00 dovuti a titolo di canone demaniale dell'anno in corso;
- Euro 1.535,00 a titolo di indennizzi pregressi dal 2016 al 2025.

Ritenuto:

- di accertare l'importo di Euro 262,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026, dovuto dall'Azienda Agricola Pellati Eugenio (codice soggetto 397815) a titolo di deposito cauzionale;

- di impegnare, a favore dell'Azienda Agricola Pellati Eugenio (codice soggetto 397815) – Partita Iva 01766150062 - la somma di Euro 262,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta.

Allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti, a seguito della richiesta dell'interessato della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento.

L'importo di Euro 131,00, dovuto a titolo di canone demaniale dell'anno in corso sarà incassato sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026 (codice ben. n. 128705).

L'importo di Euro 1.535,00 dovuto dall'Azienda Agricola Pellati Eugenio (codice soggetto 397815), a titolo di indennizzi pregressi, sarà incassato sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del Bilancio finanziario gestionale 2026/2028, esercizio 2026 (codice ben. n. 128705).

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori:

- una lista di carico di complessivi Euro 393,00, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dall'Azienda Agricola Pellati Eugenio (codice soggetto 397815) a titolo di deposito cauzionale, a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto con la presente determinazione e di canone dell'anno in corso, a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione e con la con la D.D. n. 2610/A1800A/2025, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;
- una lista di carico pari a Euro 1.535,00 riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dall'Azienda Agricola Pellati Eugenio (codice soggetto 397815) a titolo di indennizzi pregressi (annualità dal 2016 al 2025), a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto con la con la D.D. n. 2610/A1800A/2025, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

All'Azienda Agricola Pellati Eugenio (codice soggetto 397815) verranno inviati due avvisi di pagamento contenenti un Codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

L'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale è avvenuto nei termini istruttori previsti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 "Funzioni della Regione" della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001;
- Legge Regionale n. 12 del 18.05.2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio

delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

- D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Regolamento Regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica al Regolamento Regionale di Contabilità n. 9/2021;
- DGR 12-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;
- Legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026);
- Legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" e successive modificazioni;
- DGR 1-2209/2026/XII Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria;

determina

- di concedere all'Azienda Agricola Pellati Eugenio, avente sede in Alessandria (AL), Fraz. Casalbagliano, Via Monaca n. 6, P. IVA 01766150062, la concessione in sanatoria per utilizzo pertinenza idrica ad uso agricolo di mq. 3.120,00, in sponda destra del fiume Bormida, in comune di Castellazzo Bormida (AL), subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare e nel rispetto delle valutazioni tecnico-idrauliche contenute nel nulla osta PIAL4219 rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, Ufficio Operativo di Alessandria, pervenuto in data 29/05/2026, ns. prot. n. 25020, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di richiedere il canone dell'anno in corso, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;

- di stabilire:

- la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o il mancato versamento della cauzione e del canone dell'anno in corso entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- la durata della concessione in anni 9 fino al 31/12/2035, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- che il canone annuo, fissato in € 131,00, soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto

stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare e sarà versato alla scadenza prestabilita indicata nell'Avviso di pagamento che sarà recapitato al concessionario;

- di approvare lo schema di Disciplinare di Concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che l'importo di Euro 131,00 (centotrentuno/00) dovuto dall'azienda Agricola Pellati Eugenio a titolo di canone dell'anno in corso sarà incassato sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del Bilancio finanziario gestionale 2026/2028, esercizio 2026 (cod. ben. n. 128705);
- di accertare l'importo di Euro 262,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026, dovuto dall'Azienda Agricola Pellati Eugenio (codice soggetto 397815) a titolo di deposito cauzionale;
- di impegnare, a favore dell'Azienda Agricola Pellati Eugenio (codice soggetto 397815) – Partita Iva 01766150062 - la somma di Euro 262,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta;
- di dare atto che l'importo di Euro 1.535,00 dovuto dall'Azienda Agricola Pellati Eugenio (codice soggetto 397815), a titolo di indennizzi pregressi, sarà incassato sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del Bilancio finanziario gestionale 2026/2028, esercizio 2026 (cod. ben. n. 128705);
- di dare atto che l'importo di Euro 150,00 (centocinquanta/00) quale spese di istruttoria è stato introitato sul Capitolo 31225 del Bilancio finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2026.

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore
Grazia Pastorini

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PIAL4219_NOID-Concessione_area_demaniale_Pellati.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

2. schema_Disciplinare_Az._Agr._Pellati_Eugenio_AL-OC-2605.pdf

Allegato 



Prot. n. (*) _____

Alessandria, (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/449/2026/A/PIAL4219/2

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Castellazzo Bormida e Asti
PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

E p.c. Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Piemonte Sud
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIAL4219 – Concessione demaniale per utilizzo di pertinenza idraulica di circa 3'120 mq in sponda destra del fiume Bormida ad uso agricolo in Comune di Castellazzo Bormida (AL) – Richiesta Nulla Osta idraulico
Ditta: Azienda Agricola Pellati Eugenio

Con riferimento alla nota pervenuta da codesto Ente Prot. n. 22876 del 15.05.2026 (acquisita al Prot. AIPo n. 15398 del 15.05.2026) con la quale è stata trasmessa l'istanza relativa alla richiesta di concessione demaniale per utilizzo di pertinenza idraulica ad uso agricolo di circa 3'120 mq in sponda destra del fiume Bormida in Comune di Castellazzo Bormida, presentata dal sig. Pellati Eugenio;

ESAMINATA la documentazione allegata alla succitata nota e depositata agli atti della scrivente Agenzia;

PREMESSO CHE:

- l'area demaniale richiesta in concessione risulta individuata catastalmente in Comune di Castellazzo Bormida (AL) al foglio 20 mappale 240 e al foglio 18 mappale 93 per una parte;
- l'area demaniale richiesta in concessione ricade interamente in fascia fluviale A del PAI che si rammenta essere costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso per la piena di riferimento (80% della portata con tempo di ritorno di 200 anni), ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena, e pertanto potenzialmente interessata da possibili fenomeni erosivi durante gli eventi di piena e comunque soggetta a possibili modifiche morfologiche nel tempo a seguito della naturale dinamica evolutiva del corso d'acqua nel medio-lungo termine;
- il tratto di corso d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 6 delle N.T.A. del PAI, **non ricade** nei *"...tratti dei corsi d'acqua a rischio di asportazione della vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, così come individuati nell'Allegato 3 al Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti..."*;

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n° 523 del 25.07.1904;

VISTO il PAI e le sue Norme di attuazione;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Castellazzo Bormida
Piazza Turati 4, 15121 Castellazzo Bormida
Tel.0131-254095 fax 0131-260195

www.agenziapo.it

ufficio-al@agenziapo.it PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI, ai sensi del
soprarichiamato T.U. 523/1904 e del P.A.I.,**

alla concessione per utilizzo di pertinenza idraulica ad uso agricolo di circa 3'120 mq in sponda destra del fiume Bormida in Comune di Castellazzo Bormida (AL), ricadente sul foglio 20 mappale 240 e al foglio 18 mappale 93 per una parte, per come indicato nella documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di concessione che, depositata agli atti della scrivente Agenzia forma parte integrante del presente nulla osta idraulico, anche se non materialmente allegata allo stesso, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. dovrà essere garantito, per tutta la durata della concessione che verrà assegnata, con relativo onere a carico del concessionario quanto disposto:
 - a. dall'art. 96 comma f del Regio Decreto 523/1904: *"Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:
f) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi."*;
 - b. dall'art. 29, comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, prevede: "sono vietate per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente..."

La struttura della fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde prevede il mantenimento/la realizzazione di una fascia tampone arboreo arbustiva erbacea di larghezza di 10 mt suddivisa in una fascia erbacea a ridosso delle colture ed una fascia arborea arbustiva verso il corso d'acqua.

Qualora l'evoluzione naturale del corso d'acqua dovesse comportare dinamiche di divagazione tali da ridurre la fascia ripariale minima sopra citata, la distanza della coltivazione dovrà essere adeguatamente arretrata, **con onere a carico dello stesso concessionario di ripristinare e mantenere la stessa fascia tampone per una larghezza minima di mt 10,00 dal nuovo ciglio di sponda, ai sensi dell'art. 29 comma 2, lettera d, delle Norme di Attuazione del PAI, con spostamento delle relative aree in fruizione al di fuori della nuova fascia ricostituita.** A tale riguardo si allega schema della fascia tampone come definito dal competente Settore Tecnico Regionale Piemonte Sud;

2. sono da osservare tutti i divieti di cui all'art. 96 del T.U. 523/1904;
3. dove sono presenti soprassuoli naturaliformi, quali boschi o altre formazioni arboree, formazioni arbustive ed anche erbacee con specie in prevalenza autoctone, non è possibile la riconversione a coltura agricola. Pertanto, si richiede nella fascia ripariale arboreo-arbustiva esistente di conservare le emergenze naturali presenti e possibilmente potenziarle;
4. in nessun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, e/o delle eventuali opere idrauliche presenti sull'area richiesta in concessione, con rispetto assoluto del divieto di cui al comma f) del sopra citato art. 96 a ridosso delle relative fasce di rispetto di queste ultime;
5. per l'eventuale taglio della vegetazione lo stesso dovrà essere effettuato in maniera selettiva nel pieno rispetto di quanto previsto all'art. 37 del Regolamento Forestale, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e/o essere fluite dalla corrente idrica in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena, restando salva comunque la facoltà di procedere con i necessari tagli per il contenimento delle specie esotiche invasive nella misura strettamente necessaria;
6. dovrà essere garantito il regolare deflusso naturale delle acque e l'uso dell'area non dovrà comunque ostacolare né modificare gli eventuali processi di mobilità morfologica complessiva del corso d'acqua che potranno verificarsi durante i futuri eventi di piena;

7. dopo ogni evento di piena il concessionario dovrà intervenire sulle aree in concessione rimuovendo e smaltendo correttamente in base alle normative vigenti:
 - a. eventuale materiale legnoso divelto e/o fluitato dalla corrente depositatosi sulle stesse, intervenendo anche con tagli e rimozione di eventuale vegetazione gravemente compromessa (piante inclinate e/o instabili), rimuovendo tutte le possibili cause che potrebbero determinare ostacolo al libero deflusso delle acque;
 - b. eventuali rifiuti, di qualsiasi natura, fluitati dalla corrente e depositatosi sulle stesse;
8. l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta Concessionaria;
9. in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso e dalle aree demaniali in concessione, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso e nelle aree demaniali in concessione materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente previsto nel presente atto;
11. in nessun caso il Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
11. il richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti sull'area richiesta in concessione, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. L'area dovrà essere sgomberata da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso alla stessa dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura del richiedente. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <https://www.arpa.piemonte.it/bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure", e/o collegandosi al Servizio di Previsione e Monitoraggio di ARPA Piemonte al link: https://rischinaturali.arpa.piemonte.it/rischinaturali/snippets_arpa/allerta/index.html, considerata inoltre la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, si dovrà prestare attenzione anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al seguente link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/>, adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie. A tale riguardo si fa presente che i links sopra riportati potrebbero subire modifiche e pertanto si dovrà verificarne la relativa validità, ricercando eventualmente i nuovi links;
12. il presente parere, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale;
13. il parere viene rilasciato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia, salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
14. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
15. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;

16. dovrà essere garantito al personale della scrivente Agenzia, nella sua qualità di Autorità idraulica competente, e/o suoi delegati e/o imprese incaricate, il libero accesso da parte del concessionario all'area demaniale in concessione, anche con mezzi di servizio ed eventuali macchine operatrici, per ogni eventuale esigenza connessa all'effettuazione di interventi manutentivi in alveo e/o sulle relative pertinenze idrauliche, anche su richiesta fatta per le vie brevi dalla scrivente Autorità Idraulica, senza che nulla sia dovuto;
17. l'AIPo si riserva altresì la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latitanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena) o alla modifica della vigente pianificazione di bacino. Al verificarsi di tale evenienza il concessionario dovrà predisporre l'immediata restituzione dell'area demaniale in concessione senza che nulla sia dovuto provvedendo, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo. In caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Si rimane in attesa di copia dell'atto di concessione che verrà rilasciato da Codesto Settore Tecnico Regionale, al quale si richiede di inoltrarne copia, con annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo, anche:

- **al Comune territorialmente competente per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza;**
- **agli organi di polizia (Carabinieri Forestale) per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D. 2669/1937 art.15 e del R.D. 1775/1933 art.220.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

Distinti Saluti

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Ing. Luca Franzì

(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

(N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Castellazzo Bormida all'indirizzo PEC di seguito riportato: ufficio-al@cert.agenziapo.it)



Schema di Disciplinare di Concessione in sanatoria per

Utilizzo di pertinenza idraulica ad uso agricolo di mq. 3.120,00 in sponda destra del fiume Bormida, in comune di Castellazzo Bormida (AL)
Corso d'acqua: Fiume Bormida

Comune di: Castellazzo Bormida (AL)

Pratica AL-OC-2605

rilasciato a

Azienda Agricola Pellati Eugenio, avente sede in Alessandria (AL), Fraz. Casalbagliano, Via Monaca 6 – P.I. 01766150062

nella persona di
nato a
in qualità di

contenente

gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rilascio della concessione demaniale per gli usi di cui sopra, ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R emanato con D.P.G.R. del 16/12/2022 recante “ Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004 n. 12) ”.

Rep n. _____ del _____

Art. 1 **Oggetto del disciplinare**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione demaniale in sanatoria per utilizzo di pertinenza idraulica di mq. 3.120,00, ad uso agricolo, in sponda destra del fiume Bormida, in comune di Castellazzo Bormida (AL), come indicato nella documentazione allegata all'istanza di concessione presentata in data 05/05/2026.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni

Il rilascio della concessione per utilizzo di pertinenza del demanio idrico di cui all'art.1 viene accordato:

- nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciata con D.D. n. _____ del _____ dal Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti – Ufficio di Alessandria, che si intendono qui integralmente richiamate;
- nel rispetto del nulla osta idraulico PIAL 4219, rilasciato in data 29/05/2026, dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, Ufficio Operativo di Alessandria.

Art. 3

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è rilasciata a titolo precario per 9 anni, fino al 31/12/2035.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5

Canone

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari.

Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 131,00 (centotrentuno/00).

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. , si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6

Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dalla Concessione, il concessionario deve versare a favore della Regione Piemonte, una cauzione di importo pari a € 262,00 (duecentosessantadue/00).

Il deposito cauzionale già versato sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 9

Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso Azienda Agricola Pellati Eugenio, Via Monaca 6, Fraz. Casalbagliano – 15122 Alessandria (AL).
Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li,

Firma del concessionario

per l'Amministrazione
REGIONE PIEMONTE

Azienda Agricola Pellati Eugenio

Il Responsabile Settore Tecnico AL – AT
Ing. Davide Mussa

(firmato in digitale)